



# Q&A

## Quesiti raccolti al 30 giugno

# Misura PNRR M.7-I.17

PER L'EFFICIENTAMENTO  
DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE  
PUBBLICA



# INFORMAZIONI PRELIMINARI

ID	Data quesito	Richiedente	Canale d'ingresso	Quesito	RISPOSTA
99	26/05/2025		GSE Tavolo tecnico	Gli impianti in partenza devono già essere centralizzati? o possono gli autonomi essere centralizzati?	L'impianto deve essere centralizzato ex ante oppure diventare centralizzato ex post.
406	23/06/2025	SERVET	GSE Tavolo tecnico	Ci sono già delle Banche convenzionate con CDP per la parte LOAN? Se Sì, ci sono delle condizioni concordate che valgono per tutte le banche?	Ad oggi non è stata sottoscritta la Convenzione finanziaria, solo a valle della sottoscrizione le Banche potranno convenzionarsi.
410	23/06/2025		GSE Tavolo tecnico	come si fa a sapere il budget ancora a disposizione rispetto ai 1381 milioni iniziali?	Per avere contezza del budget verrà reso disponibile un contatore che indicherà separatamente la capienza raggiungibile del 65% ( forma in sovvenzione) e quella del 35% (forma di finanziamento).
416	23/06/2025		GSE Tavolo tecnico	Nelle linee guida parte 3 parte generale nello specifico al 3.1.2 Relazione tecnica energetica specialistica e APE ante e post-intervento vi è una differenza con il disciplinare che parla di Diagnosi. Quale sarà lo strumento da utilizzare?	Al fine di accedere alla misura la ESCO, in fase di ammissione, dovrà trasmettere al GSE per ogni edificio: 1) Diagnosi energetica; 2) APE EX ANTE; 3) Simulazione APE EX POST In particolare, su quanto contenuto nell'APE EX ed APE EX POST sarà valutata la riduzione minima del 30%
423	23/06/2025		GSE Tavolo tecnico	é corretto sostenere che i costi del PfTE debbano essere sostenuti dalla ESCO e non dal Comune? in caso affermativo qual é la norma a cui fare riferimento?	e' la Stazione Appaltante che redige il PFTE, al quale la Esco in qualità di Operatore Economico risponde con il Progetto esecutivo.



# REQUISITI DI PRIORITA'

ID	Data quesito	Richiedente	Canale d'ingresso	Quesito	RISPOSTA
74	15/05/2025	Assoesco		(Art. 3) Sono agevolabili, in via prioritaria, i progetti di investimento che prevedono la realizzazione degli interventi di cui al comma 1: a) su edifici che non abbiano già beneficiato di sovvenzioni provenienti da altri strumenti agevolativi finanziati con risorse nazionali o europee nei cinque anni antecedenti l'entrata in vigore del presente decreto; Da quale data si calcolano i 5 anni per la priorità? Ad esempio, dalla data di richiesta o ottenimento dell'incentivo, data di fine lavori precedenti, o da altra data?	Un edificio che abbia beneficiato di un incentivo nei precedenti 5 anni, anche solo per un intervento perde il requisito di priorità. Gli immobili che non abbiano beneficiato di sovvenzioni provenienti da altre risorse pubbliche nei precedenti 5 anni, dalla data dell'ultimo pagamento, mantengono il requisito di priorità.



# AMMISSIBILITA' DEI PROGETTI (1 di 5)

ID	Data quesito	Richiedente	Canale d'ingresso	Quesito	RISPOSTA
101	26/05/2025		GSE Tavolo tecnico	se in un edificio di totale proprietà ATER ci sono alloggi sempre di proprietà Ater non allacciati per volontà pregresse, ci sono problemi per considerare accessibile al beneficio l'intero edificio ?	L'impianto deve essere centralizzato ex ante oppure diventare centralizzato ex post.
137	26/05/2025		GSE Tavolo tecnico	Visto e considerando del testo del Decreto ("CONSIDERATO che l'obiettivo della misura prevista dall'Investimento 17 della Missione 7 del PNRR è quello di sostenere le ristrutturazioni a beneficio delle famiglie vulnerabili e a basso reddito e di alleviare la povertà energetica, mediante un investimento pubblico in un dispositivo (nella fattispecie uno strumento finanziario per il contrasto della povertà energetica) volto a incentivare gli investimenti privati e migliorare l'accesso ai finanziamenti per le ristrutturazioni energetiche dell'edilizia residenziale pubblica e sociale che determinano un miglioramento minimo dell'efficienza energetica pari al 30 %;"), è possibile includere tra gli immobili oggetto di intervento anche quelli che rientrano nella categoria di ERS (Edilizia residenziale sociale)?	A beneficiare della Misura sono i gestori e/o proprietari di immobili di Edilizia Residenziale Pubblica (EX -IACP, Comuni) a condizione che abbiano la disponibilità dell'edificio o unità immobiliare ove l'intervento viene realizzato, in quanto proprietari o titolari di altro diritto reale o personale di godimento. La proprietà dell'immobile deve essere totalmente pubblica.
177	03/06/2025		GSE Tavolo tecnico	Per la pompa di calore aria/acqua è possibile utilizzare quella ad alta temperatura ( nell'allegato è indicata solo a bassa temperatura)	Per la pompa di calore aria/acqua è possibile utilizzare quella ad alta e bassa temperatura
203	03/06/2025	Luxmaster Plus srl	PdCM	Si conferma la ammissibilità alla detrazione per la realizzazione delle pompe di calore che viene effettuata per il solo impianto di riscaldamento, mentre può essere lasciata la caldaia esistente per la produzione dell'acqua calda sanitaria?	il caso specifico non sembrerebbe ammissibile in quanto non trattasi di sostituzione dell'impianto ma di nuova installazione, difatti la caldaia rimarrebbe installata per la produzione di acs.



# AMMISSIBILITA' DEI PROGETTI (2 di 5)

ID	Data quesito	Richied ente	Canale d'Ingresso	Quesito	RISPOSTA
242	03/06/2025		GSE Tavolo tecnico	la richiesta di conto termico standard per coprire il 35% residuo, immagino venga presentata sempre dall'ex IACP e non dalla Esco corretto?!	La richiesta di conto termico può essere effettuata dalla ESCo in presenza di EPC ma anche dalla PA in qualità di Soggetto Responsabile
251	03/06/2025		GSE Tavolo tecnico	Per il solo fotovoltaico si potrebbe richiedere un contributo inferiore a quello previsto, ovvero, del 40%	Con riferimento al Decreto CACER, la tariffa incentivante per l'autoconsumo diffuso non è incentivabile con altre forme di sostegno pubblico che costituiscono un regime di aiuto di Stato diverso dal conto capitale in misura maggiore del 40% dei costi di investimento ammissibili. Pertanto, per non perdere la possibilità di inserire l'impianto FV finanziato dalla Misura M7117 la ESCo potrà chiedere per tale intervento un incentivo in conto capitale uguale al 40%, compatibilmente con il limite previsto dal Decreto CACER per l'accesso alla tariffa incentivante. Tuttavia si rimanda alle Regole Operative del DM Cacer per la valutazione di cumulabilità con particolare attenzione si dovrà essere valutare, nei casi in cui siano presenti sistemi di accumulo, che se rendicontati nella misura M7 potrebbero comportare il superamento del 40% del valore massimo consentito per percepire l'incentivo.
402	23/06/2025		GSE Tavolo tecnico	ma se i lotti sono molto piccoli, come raggiungo i 10 milioni?	Il singolo progetto di investimento della stazione appaltante dovrà garantire lotti compresi tra 10 e 30 milioni di euro. In caso contrario non è possibile accedere alla Misura.
404	23/06/2025		GSE Tavolo tecnico	Una esco quindi può essere aggiudicataria di più lotti ciascuno maggiore di 10 mln	Una ESCO può essere aggiudicataria di più lotti maggiori di 10 milioni di euro. In tale casistica, se ogni lotto genera un contratto tra Stazione appaltante ed ESCO sarà necessario inviare al GSE una istanza per contratto.




# AMMISSIBILITA' DEI PROGETTI (3 di 5)

ID	Data quesito	Richiedente	Canale d'ingresso	Quesito	RISPOSTA
412	23/06/2025		GSE Tavolo tecnico	Potrebbe configurarsi la situazione per cui un lotto, nella stima dell'ente appaltante, il lotto superi il valore di 10 ml€. Poi, in fase di progettazione e valorizzazione delle opere, può risultare che il valore del lotto risulti inferiore. Come è possibile gestire queste situazioni?	<p>La misura prevede che il progetto di investimento deve essere necessariamente compreso tra 10 e 30 milioni. Tale valore è riferito ai costi ammissibili a valere sulla misura come riportato nell'asseverazione prevista alla lettera f del comma 2 dell'articolo 6 del DM 9 aprile 2025.</p> <p>In fase di realizzazione è possibile effettuare una realizzazione parziale o impegnare meno risorse purchè sia garantito il raggiungimento di almeno 10 milioni di costi ammissibili pena la decadenza dall'ammissione alla misura.</p>
414	23/06/2025		GSE Tavolo tecnico	Come viene calcolato il valore di ogni lotto di 10 mil ?	<p>Il valore del lotto è determinato sulla base dei costi ammissibili alla misura. Tali costi saranno riportati puntualmente nelle Regole Operative del GSE, nelle more della pubblicazione possono comunque essere presi a riferimento quelli del CT 2.0 che rappresentano un'approssimazione per difetto. Tali costi dovranno inoltre coincidere con quanto riportato nell'asseverazione prevista alla lettera f del comma 2 dell'articolo 6 del DM 9 aprile 2025.</p> <p>In base alla tipologia di procedure di assegnazione del Bando tali costi dovranno eventualmente anche contenere la quota di ribasso proposta in fase di aggiudicazione</p>
417	23/06/2025		GSE Tavolo tecnico	Nel caso in cui un lotto superi i 30 milioni? Può essere diviso?	<p>La misura prevede che il progetto di investimento deve essere compreso tra 10 e 30 milioni di euro. In particolare ad ogni progetto dovrà corrispondere un solo contratto tra Esco e Stazione appaltante.</p> <p>Ne consegue che la possibilità di suddividere un lotto in più contratti è in capo alla Stazione Appaltante in linea con quelli che sono i dettami del codice degli appalti</p>



# AMMISSIBILITA' DEI PROGETTI (4 di 5)

ID	Data quesito	Richiedente	Canale d'ingresso	Quesito	RISPOSTA
426	23/06/2025		GSE Tavolo tecnico	Nel caso di centralizzazione, come si intende la gestione dell'acqua calda sanitaria? Possibile decentrarla con boiler per ogni appartamento? A gestione autonoma? Oppure necessario che tutti i boiler siano collegati ad un'unica utenza elettrica ed un unico sistema di controllo dei consumi anche dell'ACS?	la centralizzazione dell'impianto è un requisito riferito alla climatizzazione invernale. Non vi sono vincoli in tema di produzione di acs
445	30/06/2025		GSE Tavolo tecnico	Si chiede di confermare se l'installazione di una pompa di calore possa essere considerata ammissibile ai fini dell'incentivazione anche in presenza di una rete di teleriscaldamento già esistente nell'area di intervento	l'intervento è ammissibile anche in presenza di una rete di teleriscaldamento già esistente. Si ricordano però i requisiti di ammissibilità alla misura riportati dall'Allegato 3 del DM 9 aprile 2025.




# AMMISSIBILITA' DEI PROGETTI (5 di 5)

ID	Data quesito	Richiedente	Canale d'ingresso	Quesito	RISPOSTA
105	26/05/2025		GSE Tavolo tecnico	La base economica degli interventi, quali regole devono seguire? Decreto antifrode? Prezziari Nazionali ? Massimali MiTe?	<p>Il comma 3 dell'art.4 del DM 9 aprile 2025 prevede che i costi devono essere determinati con le tabelle dei prezziari regionali, solamente in mancanza dei prezziari aggiornati è possibile ricorrere alle metodologie alternative previste all'ultimo periodo dell'art.41 comma 13 del codice degli appalti pubblici:</p> <p>"in mancanza di prezziari aggiornati, il costo è determinato facendo riferimento ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura oppure, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi."</p> <p>Il prezzoario DEI può essere utilizzato come metodologia per determinare i prezzi di mercato in ulteriore assenza di listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.</p>
178	03/06/2025		GSE Tavolo tecnico	Nel costo ammissibile di 650 euro per ogni Kw di potenza termica sono incluse oppure escluse le apparecchiature per l'impianto primario ad esempio la pompa di circolazione, il serbatoio inerziale, il collettore l'impianto elettrico ecc. e per il secondario, le colonne montanti , eventuali pompe di circolazione ed apparecchiature per la gestione dell'impianto termico.	<p>Le spese ammissibili per le pompe di calore comprendono: smontaggio e dismissione dell'impianto di climatizzazione invernale esistente, parziale o totale, fornitura, trasporto e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche; le opere idrauliche e murarie necessarie alla sostituzione a regola dell'arte di impianti di climatizzazione invernale unitamente, se del caso, a quelli di produzione di acqua calda sanitaria; i sistemi di contabilizzazione individuale.</p>
399	23/06/2025		GSE Tavolo tecnico	Considerando che, post efficientamento, il risparmio in bolletta lo avrà l'utente privato, la ESCo come si ripaga nel tempo il 35% investito?	<p>Le modalità con cui la ESCO si ripaga saranno definite dalla Stazione appaltante nell'atto di definizione del Bando. La centralizzazione dell'impianto di riscaldamento favorirà lo sviluppo di contratti EPC tra ESCO e stazione appaltante dove, una parte del risparmio sarà comunque riconosciuta alla ESCO stesso</p>
409	23/06/2025		GSE Tavolo tecnico	è confermato che eventuali spese (es. manutenzione straordinaria) non concorrono al limite dei 10 mln?	<p>Se sono spese riconducibili agli interventi ammessi dalla Misura, le eventuali spese, come la manutenzione straordinaria, concorrono al limite dei 10 mln.</p>

# GARE E CONTRATTI DI AFFIDAMENTO (2 DI 2)

ID	Data quesito	Richiedente	Canale d'ingresso	Quesito	RISPOSTA
247	03/06/2025		GSE Tavolo tecnico	Relativamente a kit pensate a un bando di gara pubblicato da stazione appaltante pubblica per affidamento di una concessione e ponendo a base gara un PFTE. In tal caso, partecipa chiunque è interessato con i requisiti del concessionario e non opera il diritto di prelazione perché non c'è un promotore	Ai fini dell'accesso alla Misura si rappresenta che partecipano le esco o raggruppamento di esco che presentano i requisiti che risultano aggiudicatari della procedura di affidamento indetta dalla Stazione Appaltante. Ferma che l'ammissione in via prioritaria dei progetti che presentino i requisiti di cui all'art.3 comma 2 DM 9 aprile 2025 non sono previsti diritti di prelazione. Con riferimento alle procedure di assegnazione la stazione appaltante dovrà attenersi al codice degli appalti pubblici.
400	23/06/2025		GSE Tavolo tecnico	Una Stazione Appaltante che fa uscire un Avviso di manifestazione di interesse entro la fine di giugno, deve attenersi interamente al Disciplinare e alle Linee guida ancora non ufficiali? se pubblica senza perfetta corrispondenza, dovrà adeguarsi successivamente?	Il GSE fornisce indicazioni in merito alla predisposizione dei modelli di documenti utili per espletare la gara d'appalto attraverso un kit di affidamento il cui uso è facoltativo, e che si configura come uno strumento utile al fine della corretta applicazione del codice dei contratti pubblici.
467	30/06/2025		GSE Tavolo tecnico	Tra il decreto ERP e la bozza del decreto 3.0 è che nel primo non è indicata l'obbligatorietà di un contratto di EPC per ottenere il contributo GSE mentre nel secondo SI. oggi abbiamo visto la bozza del contratto di EPC. ma ritenete che ci possano essere altre forme di PPP che non prevedano necessariamente la stipula di un contratto di EPC (come ad esempio per la gestione di servizi di manutenzione) ? nel caso avete in corso valutazioni su possibili schemi di convenzione?	La M7 non prescrive una specifica tipologia di contratto da stipulare con la ESCo, salvo che il contratto dovrà prevedere l'affidamento di lavori e servizi. A normativa vigente, l'EPC è l'unico contratto che consente ad una ESCo di accedere al Conto Termico per conto di una PA. Pertanto, ove si intenda fare ricorso al cumulo tra i due strumenti, la scelta dell'EPC è certamente raccomandata.




# CUMULABILITA'(1 DI 6)

ID	Data quesito	Richiedente	Canale d'ingresso	Quesito	RISPOSTA
130	26/05/2025		GSE Tavolo tecnico	<p>Posto che il Conto termico 3.0 è cumulabile con la misura, si possono cumulare gli incentivi sulla stessa voce di spesa? Se si, come si calcola l'incentivo? Es. il costo unitario sia di 354 €/mq, contro un costo massimo incentivabile quasi di 3 volte inferiore, ovvero 200 €/mq x 65% = 130 €/mq</p> <p>Dal momento che i limiti tra bando ERP e CT 3.0 sono (dovrebbero essere) uguali, significa che si potranno sommare i limiti, arrivando a 260 €/mq?</p>	<p>ciascun meccanismo di incentivazione ha i suoi cmax/mq. Essendo i 2 meccanismi cumulabili fino al 100% della spesa ammissibile è possibile cumulare sulla stessa voce di spesa fino al 100% della stessa.</p> <p><b>ESEMPIO MULTINTERVENTO:</b>  superficie di intervento CAPPOTTO: 2.000 mq  Spese ammissibili cappotto: 440.000 euro (220 €/Mq)  (per singolo edificio)  Contributo M7I17: 260.000 euro ( 65%*sup*cmax)  Contributo CT 3.0 relativo al cappotto: 220.000 euro (55%*sup*cmax)  Contributo CT 3.0 ricalcolato = 180.000 euro (spese ammissibili-contributo M7I17)</p>
133	26/05/2025		GSE Tavolo tecnico	<p>incentivi cumulati, i massimali unitari possono considerarsi cumulati (nel rispetto del massimale complessivo per intervento) o non si può superare con la somma dei massimali unitari il massimale unitario del PNRR?</p>	<p>I massimali unitari riguardano ciascun meccanismo. Di fatto i massimali unitari possono considerarsi cumulati, nel rispetto del 100% della spesa ammissibile</p>
140	26/05/2025		GSE Tavolo tecnico	<p>A maggior ragione in un servizio energia il soggetto responsabile dovrà essere necessariamente la PA. Potrebbe essere utile (65% PNRR + CT 35%) sui massimali + Canone per restante copertura. Va comunque valutato il massimale che come sottolineava il collega è piuttosto basso rispetto ai costi di mercato per un cappotto che confermiamo essere oggi di circa 350€/m2.</p>	<p>sono stati condotti approfondimenti interni da parte del GSE, a valle anche dei contributi pervenuti a seguito della consultazione pubblica fatta per il CT3.0. i costi massimi proposti sono rapportati a quelli del DM 6/08/2020 incrementandoli opportunamente per considerare l'incidenza della manodopera (circa il 40% della spesa totale). Non si è ritenuto di effettuare l'adeguamento rispetto ai costi del DM 14/2/2022 per evitare eccessive distorsioni del mercato, registrati in passato nell'ambito del superbonus.</p>




# CUMULABILITA'(2 DI 6)

ID	Data quesito	Richiedente	Canale d'ingresso	Quesito	RISPOSTA
106	26/05/2025		GSE Tavolo tecnico	Stessa voce di costo (es. Cappotto) può essere coperta da M7 + Conto termico fino ad un massimo del 100%?	lo stesso intervento può essere coperto da M7+CT fino al 100% della spesa ammissibile per quell'intervento, nel rispetto dei massimali unitari
75	15/05/2025	Assoesco		(Art.3) Nel caso in cui il costo effettivo dell'intervento (es. 250.000 € per un cappotto termico) sia superiore al costo massimo ammissibile previsto dalla misura (es. 200.000 €), ai fini del limite di cumulabilità del 100% con altri incentivi (come il Conto Termico), il tetto massimo cumulabile si riferisce alla spesa effettivamente sostenuta o al costo massimo ammissibile stabilito per l'intervento (€ x mq)?	il tetto massimo cumulabile si riferisce alle spese ammissibili nei limiti del costo massimale al mq.
244	03/06/2025		GSE Tavolo tecnico	Quindi nel caso cumulabilità con M7 il conto termico 2.0 non utilizzare più il Cmax di 100€ o il 55% di incentivo (ad esempio per il cappotto)?	il CT2.0 per il cappotto ha il massimale a 100 euro/mq ed un incentivo fino al 50% in caso di zone climatiche E e F. la cumulabilità si verifica sulle spese ammissibili e sul contributo M7 riconosciuto. ESEMPIO: superficie di intervento CAPPOTTO: 2.000 mq Spese ammissibili cappotto: 440.000 euro (220 €/Mq) (per singolo edificio) ZONA CLIMATICA E e F Contributo M7117: 260.000 euro ( 65%*sup*cmax) Contributo CT 2.0 relativo al cappotto: 100.000 euro (50%*sup*cmax)



# CUMULABILITA'(3 DI 6)

ID	Data quesito	Richiedente	Canale d'ingresso	Quesito	RISPOSTA
249	03/06/2025		GSE Tavolo tecnico	<p>Si parla nel decreto di cumulabilità degli incentivi PNRR e CONTO TERMICO fino al 100% delle spese ammissibili. Ma, supponiamo che l'intervento di installazione di un cappotto termico, abbia un costo complessivo (compresi quindi ponteggi, sicurezza, progettazione, direzione lavori, opere accessorie), valutato CON PREZZIARIO sia pari a 350 €/mq; per quanto concerne la M7-I17 io posso richiedere al GSE il massimo per tale prestazione pari a €/mq <math>200 \times 65\% = 135</math> €, quindi potrò richiedere l'ulteriore beneficio a GSE in conto termico, sulla quota pari a € <math>350 - € 135 = € 215,00</math>, però avendo anche in questo caso un massimale pari a 195 € considero il 40% su questo importo pari a 78,00 €. Quindi il valore AL MASSIMO recuperabile è pari a <math>135 + 78 = 213</math> €.</p> <p>Corretto?</p> <p>a. Se così è si pone il problema di come recuperare gli ulteriori <math>350 - 213 = 137</math> €, visto che questo importo non si ripaga negli anni di gestione con il risparmio?</p>	<p>Supponendo che le spese ammissibili superino il <math>c_{max}/mq</math> per il cappotto, il contributo si calcola applicando il <math>c_{max}</math>.</p> <p>ESEMPIO (cappotto+impianto):</p> <p>contributo M7I17: <math>65\% \times \sup \times 200 = 130</math> €/mq*sup</p> <p>contributo CT2.0: <math>55\% \times \sup \times 100 = 55</math> €/mq*sup</p> <p>contributo CT3.0: <math>55\% \times \sup \times 200 = 110</math> €/mq*sup"</p>



# CUMULABILITA'(4 DI 6)

ID	Data quesito	Richiedente	Canale d'ingresso	Quesito	RISPOSTA
252	03/06/2025		GSE Tavolo tecnico	<p>L'art. 3 comma 6 e 7 della bozza di contratto tipo di rendimento energetico per gli edifici pubblici proposto dall'ANAC (datato 17/7/2024) riporta che l'Operatore Economico assicura, alla data di sottoscrizione del contratto di e durante la vita contrattuale, che il valore attuale del livello di risparmio garantito...e applicando il prezzo base dell'energia... nel corso della durata dell'EPC è pari (o superiore) alla somma dei valori attuali (a) dei canoni per il Servizio di prestazione energetica da erogare per tutta la durata dell'EPC e (b) di qualsiasi importo di finanziamento pubblico come indicato nel Piano Economico Finanziario allegato al presente contratto.</p> <p>Presupponendo che il risparmio sia tale da ripagare gli investimenti fatti e fatti pagare con il canone. Questo non è fattibile nella stragrande maggioranza degli interventi proposti (in quanto il valore dei lavori è molto più alto, parliamo di un ordine di grandezza di 10 volte tanto...). Come si può procedere?</p>	<p>Si precisa che i valori economici dei lavori parametrici inseriti all'allegato 2 costituiscono i massimali di contributo che potranno essere erogati a valere sulla Misura. In caso di costi effettivi maggiori, nulla osta al ricorso ad altre forme di finanziamento, anche pubblico e a fondo perduto purchè compatibili per la cumulabilità con la Misura (no fondi di derivazione europea), entro il limite massimo del 100% dei costi effettivamente sostenuti.</p>
262	03/06/2025		GSE Tavolo tecnico	<p>Nel Conto Termico 2.0, l'isolamento di un sottotetto praticabile ma non riscaldato, con coibentazione posata all'estradosso del solaio (cioè tra il solaio e l'ambiente non riscaldato), viene considerato come "isolamento del pavimento interno" e incentivato con un massimale di 100 €/m<sup>2</sup>, poiché non richiede una finitura esterna.</p> <p>Si chiede conferma se questa interpretazione è valida anche per gli incentivi previsti dalla Misura 7 e dal nuovo Conto Termico 3.0.</p>	<p>Si conferma che anche per la misura M7 l'isolamento del sottotetto viene incentivato come 'isolamento del pavimento interno.</p>


# CUMULABILITA'(5 DI 6)

ID	Data quesito	Richiedente	Canale d'ingresso	Quesito	RISPOSTA
309	09/06/2025		GSE Tavolo Tecnico	Le specifiche tecniche (allegati) della Misura e quelle del Conto termico devono assolutamente coincidere, è così?	E' necessario rispettare le specifiche tecniche indicate nei rispettivi decreti.
311	09/06/2025		GSE Tavolo Tecnico	Per il conto termico, $Sup. \times Costo \text{ massimo} \times \% = 2.000 \times$ è corretto. La slide simulava con il CT3.0, è stata aggiornata per chiarire nella slide	100 x 40% = 80.000 € e non 180.000 € come indicato meglio il concetto
319	09/06/2025		GSE Tavolo Tecnico	Nel caso della cumulabilità, IPOTESI 2, potreste chiarire perchè l'incentivo conto termico è calcolato come superficie x tariffa incentivante, senza considerare la % max incentivabile? Confermate che nell'ambito della cumulabilità il calcolo del CT2.0 si ottiene dalla differenza tra costo sostenuto ed incentivo ottenuto da M7?	il CT2.0 per il cappotto ha il massimale a 100 euro/mq ed un incentivo fino al 55% in caso di multintervento. la cumulabilità si verifica sulle spese ammissibili e sul contributo M7 riconosciuto. ESEMPIO: superficie di intervento CAPPOTTO: 2.000 mq Spese ammissibili cappotto: 440.000 euro (220 €/Mq) (per singolo edificio) multintervento Contributo M7I17: 260.000 euro ( 65%*sup*cmax) Contributo CT 2.0 relativo al cappotto: 110.000 euro (55%*sup*cmax)



# CUMULABILITA'(6 DI 6)

ID	Data quesito	Richiedente	Canale d'ingresso	Quesito	RISPOSTA
392	23/06/2025	ATER RIETI	GSE GDL	<p>L'ATER Rieti, in relazione alla misura PNRR M7 i 17 repower, l'ATER della provincia di Rieti , nelle more dell'inserimento nel programma triennale LLPP, della verifica e validazione dei PFTE sta redigendo un bando per procedura aperta di rilevanza comunitaria per l'aggiudicazione ai sensi del D. Lgs. 36/2023 s.m.i. di un contratto PPP-EPC finalizzato all'efficientamento energetico ed alla successiva gestione energetica di 670 alloggi ERP articolati in 7 lotti funzionali di edifici ERP di totale proprietà ATER Rieti:</p> <p>intendendo costituire in tali complessi ERP delle comunità energetiche per l'autoconsumo e la gestione della produzione energetica da fotovoltaico, avremmo bisogno di capire bene come coniugare ciò con il contratto PPP-EPC (che per l'azienda sarebbe molto importante al fine di ridurre gli esborsi per il canone di disponibilità affinché la proposta possa essere "off balance" o quasi) e ancora : le cabine di trasformazione MT (che costano circa 50 K€ cadauna) sono ammissibili a finanziamento ? dove possiamo allocarle posto che i massimali per gli impianti FV previsti dal decreto sono irrisori ?</p>	<p>le cabine di trasformazione Media tensione rientrano tra le spese ammissibili alla Misura</p>



# FINANZIAMENTI

ID	Data quesito	Richiedente	Canale d'ingresso	Quesito	RISPOSTA
435	30/06/2025		GSE Tavolo tecnico	Gli Ex-lacp possono accedere al fondo rotativo?	<p>In base alla circolare n. 1305 del 2023, possono accedere al Fondo Rotativo per la Progettualità: comuni, città metropolitane, province, regioni e province autonome, Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Università statali e Istituti ad esse assimilati e Autorità di Sistema Portuale.</p> <p>La CDP si riserva di estendere l'accesso al Fondo anche ad altre tipologie di soggetti pubblici, mediante l'emanazione di ulteriori Circolari. Link alla Circolare: <a href="https://www.cdp.it/internet/public/cms/documents/Circolare_CDP_n_1305-2023_Testo_Integrato_27-06-2024.pdf">https://www.cdp.it/internet/public/cms/documents/Circolare_CDP_n_1305-2023_Testo_Integrato_27-06-2024.pdf</a></p>



# PER ACCEDERE AI SERVIZI DI SUPPORTO M7 I17



Per modifiche e sviluppi della Misura:

STRUTTURA DI MISSIONE PNRR DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

